

Le proposte del PCI per l'Università

I punti essenziali del progetto-legge comunista per la riforma universitaria presentato al Senato - Il diritto allo studio, la democrazia, il pieno tempo, il dipartimento, il docente unico

Necessario un movimento di massa per impedire al governo nuovi rinvii e compromessi

Ridare slancio alla lotta per la riforma

Il significato della proposta di legge per la riforma dell'Università che i senatori comunisti hanno presentato in gennaio a Palazzo Madama...

organizzazioni sindacali dei lavoratori; l'urgenza di una nuova politica per il diritto allo studio a favore dei figli dei lavoratori e dei lavoratori studenti...

Giuseppe Chiarante



TITOLO I

E' dedicato ai principi generali e definisce i compiti, le finalità, la denominazione, le sedi dell'Università...

nizzati i servizi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 10 della presente legge; saranno inoltre indicati gli organismi attraverso i quali dovranno essere erogati i fondi stanziati per l'esercizio del diritto allo studio...

TITOLO III

Questo capitolo tratta dell'autonomia delle università, della struttura dei dipartimenti, degli organi di governo.

TITOLO IV

Art. 35 - Ruolo unico di docente

A decorrere dal 1. novembre 1973 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico di docente universitario.

Art. 37 - Immissione nel ruolo di docente e commissioni giudicatrici dei concorsi

L'immissione nel ruolo unico di docente universitario avviene mediante pubblico concorso nazionale, bandito ogni anno per settori di ricerca e di insegnamento.

Art. 38 - Modalità di espletamento dei concorsi

Ciascuna commissione giudicatrice dovrà esprimere il suo giudizio di idoneità sui candidati sulla base di una valutazione dei titoli nelle varie materie...

Art. 40 - Carriera e trattamento economico del docente

Al termine del primo biennio dall'ingresso nei ruoli, e sulla base di una valutazione dei titoli nelle varie materie...

150.000 mensili. L'acceleramento nella progressione economica può avvenire mediante concorso nazionale indetto ogni tre anni con modalità stabilite dalla legge.

Art. 41 - Compiti e doveri del docente. Pieno tempo e incompatibilità

Ai docenti sono affidate tutte le attività didattiche e di ricerca scientifica, sia pura che applicata, dai dipartimenti presso i quali sono in servizio.

Art. 43 - Inquadramento dei docenti

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge...

Art. 44 - Ruolo ad esaurimento dei professori aggregati

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 685, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Art. 46 - Contratti di ricercatore universitario

Per fornire ai giovani laureati la possibilità di proseguire nel lavoro di studio e di ricerca e per promuovere la formazione e il reclutamento dei nuovi docenti sono istituiti posti a contratto di ricercatore universitario...

Art. 45 - Concorsi a posti di docente nel primo quinquennio di applicazione della legge

Tutti coloro che hanno titolo per essere immessi nel ruolo ad esaurimento dei professori aggregati di cui al precedente articolo 44 possono altresì concorrere all'immissione nel ruolo di docente mediante il conseguimento di una valutazione positiva della loro idoneità da parte di commissioni costituite per gruppi di materie affini secondo i criteri di cui all'art. 35.

Art. 47 - Assegni per i ricercatori

Le condizioni retributive e previdenziali dei ricercatori sono equiparate a quelle iniziali dell'attuale ruolo dell'assistente ordinario per il primo triennio...

Art. 48 - Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriera delle pubbliche amministrazioni

Al termine dei sei anni di ricercatore, qualora non sia entrato nel ruolo di docente universitario, è assunto, su domanda, nei ruoli del personale docente della scuola secondaria...

Art. 49 - Sistemazione del personale in servizio precario

A tutti i laureati, che nell'ultimo biennio abbiano svolto attività continuativa, anche se saltuariamente retribuita, di ricerca e didattica nelle Università in qualità di assistenti incaricati, supplenti e volontari, borsisti, contrattisti, addetti alle esercitazioni, fatturisti e simili, compresi quelli tributati su fondi del CNR e di altri istituti...

to dei compiti assegnati al ricercatore universitario sono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, allargato per queste deliberazioni a tutti i ricercatori che ne fanno parte.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nelle loro funzioni istituzionali. Essi svolgono la loro attività a pieno tempo.

Il numero dei posti da mettere a concorso per contratti di ricercatore in aggiunta a quanto disposto dal successivo art. 49, è di 2.000 per ogni anno. Per la distribuzione e l'attribuzione dei posti ai singoli dipartimenti si applicano le stesse procedure previste per la distribuzione e l'attribuzione dei posti di docente, garantendo comunque nei dipartimenti dello stesso tipo una proporzionalità tra numero di posti di ricercatore ed organico di docenti.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario. L'assegnazione dei vincitori a ciascun Dipartimento è disposta con decreto del Ministro su domanda dell'interessato.

Art. 50 - Organizzazione e strutturazione dei servizi, compiti, mansioni, stato giuridico del personale non insegnante

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un decreto avente forma ordinaria di legge sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturazione dei servizi tecnico-amministrativi, universitari centrali e di dipartimento e relativi organici; 2) determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente; 3) determinazione dello stato giuridico del personale universitario non docente.

Le norme di cui al comma precedente dovranno disciplinare tutta l'organizzazione tecnico-amministrativa e la ripartizione dei diversi servizi, conformandosi al principio del decentramento, dell'autonomia amministrativa e dell'organizzazione dipartimentale, precisando altresì dettagliatamente:

TITOLO V

Tratta della costituzione dei Consigli regionali universitari e del Consiglio nazionale universitario, nonché del programma di sviluppo universitario in legame con quello dello sviluppo economico nazionale.

La domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della legge al Rettore dell'Università.

Alla copertura dell'onere finanziario si provvede anche con il trasferimento nei relativo capitolo di bilancio dei fondi per borsa di addestramento didattico e scientifico, per borsa di studio e per altri assegni e contratti già previsti nei bilanci delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e degli altri Enti pubblici.

Art. 51 - Organizzazione e strutturazione dei servizi, compiti, mansioni, stato giuridico del personale non insegnante

Il governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro, previa consultazione delle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, un decreto avente forma ordinaria di legge sulle seguenti materie:

1) organizzazione generale e strutturazione dei servizi tecnico-amministrativi, universitari centrali e di dipartimento e relativi organici; 2) determinazione dei compiti, delle funzioni, delle mansioni e delle retribuzioni di tutto il personale non docente; 3) determinazione dello stato giuridico del personale universitario non docente.

Le norme di cui al comma precedente dovranno disciplinare tutta l'organizzazione tecnico-amministrativa e la ripartizione dei diversi servizi, conformandosi al principio del decentramento, dell'autonomia amministrativa e dell'organizzazione dipartimentale, precisando altresì dettagliatamente:

TITOLO VI

Contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione del diritto allo studio, per il personale docente, per i contratti di ricercatore, per la ricerca scientifica, ecc.